

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA SEZ.
LAVORO**

Avviso ai sensi dell'ordinanza del 03.12.2020 emesso dal Giudice del Tribunale di Catania- sez. Lavoro, Dott. Cupri nel procedimento RG n. 10244/2018

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

- a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Catania- sez. Lavoro, Dott. Cupri nel procedimento RG n. 10244/2018 data udienza 24.06.2021, h. 09.45
- b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra Privitera Giuseppina (C.F. PRVGPP78M57C351D)
indicazione amministrazioni intimare: Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico della Regione Sicilia- Ambito Territoriale di Catania.
- c) **Sunto dei motivi di ricorso:**

Il ricorso ha in oggetto preliminarmente il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per servizio reso nelle scuole paritarie, nel merito si è chiesto il riconoscimento del diritto al trasferimento nella procedura di mobilità per l'A.S. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0010, 0009 e 0007 come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità nel rispetto del principio dello scorrimento delle graduatorie, stante la violazione del principio del merito del punteggio nonché, illegittimità della suddivisione in fasi della mobilità ex art. 6 del CCNI del 08.04.2016. Ciò ha comportato che la ricorrente si è vista negare l'assegnazione negli Ambiti della Sicilia sopra elencati, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria notevolmente inferiori, si sono visti assegnare la sede definitiva a Catania o negli altri Ambiti della Sicilia indicati in subordine dalla sig.ra Privitera. In subordine si è eccepita la violazione dell'art. 6 ed dell'allegato 1 del CCI del 08.04.2016, da parte del MIUR stante che in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, abbia illogicamente ed illegittimamente, offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia **(posti non assegnati in "fase c")** a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra citate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità. Si sono inoltre eccepiti gli illegittimi trasferimenti operati dal Ministero resistente non solo in fase C ma, addirittura, in fase D negli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, ciò dimostra che vi erano sedi disponibili in Sicilia dopo l'esaurimento della fase C della mobilità.

- d) **Indicazione dei contro interessati:** TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali e interprovinciali) DEL PERSONALE DOCENTE DI

RUOLO per l'ambito territoriale 0009 del convenuto Ministero, validi per l'a.s. 2016/2017 per la scuola primaria che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria , per punteggio, dalla ricorrente, e di tutti i docenti risultanti dal bollettino nazionale proposte di conciliazione per la scuola primaria appartenenti alla c.d. fase C) della mobilità 2016/2017, posto comune, che hanno ricevuto la proposta di assegnazione negli Ambiti della Sicilia 0009 e 00010 richiesti dalla sig.ra Battiato in domanda di mobilità, pur avendo un punteggio inferiore a quello della stessa ricorrente.

Palermo 23.12.2020

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone